



"Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale:
L'Europa investe nelle zone rurali"



REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE - DPD019

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE – ABRUZZO 2014/2020

AVVISO PUBBLICO

MISURA 16 – “Cooperazione”

SOTTOMISURA 16.4 – “Sostegno alla cooperazione per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali”

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 16.4.1 – “Sostegno alla cooperazione per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e di mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali.”

Attuazione dei progetti integrati di filiera (PIF) – Anno 2017

SECONDA FASE

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI DI MICROFILIERA

- FILIERE DI DIMENSIONE LOCALE E FILIERE CORTE -

Art. 35 (5) del REG (UE) n. 1305/2013

INDICE

1. Premessa.....	5
2. Definizioni	5
3. Obiettivi.....	7
3.1. Collegamento alla strategia del PSR	7
3.2. Filiere interessate.....	8
3.3. Ambito territoriale	8
4. aspetti finanziari.....	9
4.1 Dotazione finanziaria dell'Avviso.....	9
4.2 Massimali di intervento	9
4.3 Intensità dell'aiuto.....	9
4.4 Modalità di pagamento dell'aiuto	9
4.5 Quadro delle risorse finanziarie previste per l'attuazione della Terza Fase dei PIF di micro filiera .	9
5. Condizioni di ammissibilità	10
5.1. Beneficiari.....	10
5.1.1. <i>Condizioni soggettive di ammissibilità</i>	10
5.1.2. <i>Esclusioni</i>	11
5.1.3. <i>Recessi, rinunce, subentri, nuovi ingressi negli organismi partenariali selezionati nella I Fase ..</i>	11
5.2. Progetti di micro filiera.....	11
5.2.1. <i>Elementi minimi</i>	11
5.2.2. <i>Campo di intervento</i>	12
5.2.3. <i>Interventi/azioni ammissibili</i>	12
5.2.4. <i>Criteri di demarcazione (I Pilastro della PAC)</i>	12
5.2.5. <i>Condizioni specifiche di ammissibilità dei PIF in funzione dell'approccio multi misura dei progetti</i>	12
5.2.6. <i>Modalità di adesione della Terza Fase</i>	13
5.3. Ammissibilità delle spese	13
5.3.1. <i>Principi generali</i>	13
5.3.2. <i>Eleggibilità</i>	13

5.3.3	Congruità	13
5.3.4	Conflitti di interesse.....	16
5.3.5	Categorie di costi ammissibili	16
5.3.6	Spese non ammissibili	17
6.	Domanda di sostegno	18
6.1	Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno	18
6.2	Documentazione da allegare alla Domanda di sostegno	19
6.3	Procedimento amministrativo.....	20
6.3.1	Presa in carico e assegnazione	20
6.3.2	Ricevibilità.....	20
6.3.3	Ammissibilità	20
6.3.4	Valutazione di merito e assegnazione punteggi.....	21
6.3.5	Definizione e approvazione della graduatoria.....	24
6.3.6	Concessione dell'aiuto.....	24
6.3.7	Varianti e proroghe.....	25
6.3.8	Cause di forza maggiore	26
7.	Domanda di pagamento	27
7.1	Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento.....	27
7.2	Documentazione da allegare alla domanda di pagamento.....	27
7.2.1	Domanda di pagamento di acconto	27
7.2.2	Domanda di pagamento del saldo.....	28
7.2.3	Procedimento amministrativo.....	29
8.	Obblighi del beneficiario	30
9.	Esclusione, decadenza, revoca, irregolarità, riduzioni, recuperi	30
10.	Reclami e ricorsi	32
11.	Controlli e sanzioni.....	33
11.1.	Controllo degli impegni a carico dei beneficiari	33
11.2.	Verifica della realizzazione del Progetto di micro filiera	33

12.3 Riduzioni ed esclusioni degli aiuti ai sensi della normativa comunitaria e delle disposizioni regionali	33
12.4 Ulteriori sanzioni	34
12. Informazioni	35
13.1 Riferimenti e contatti	35
13.2 Informativa sul trattamento dei dati personali	35

1. PREMESSA

Il presente Avviso pubblico realizza la **SECONDA FASE** di attuazione dei Progetti Integrati di Filiera - PIF (Micro filiera) individuati, nella strategia del PSR Abruzzo 2014/2020 al fine di *“Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali”* (FA3A), nonché per *“Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali”* (FA1A) e *“Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali”* (FA1B).

Il presente documento definisce le modalità per la presentazione delle domande di sostegno e i criteri per la selezione e finanziamento dei **Progetti Integrati di Microfiliera** con interventi relativi alle **“filiere corte e mercati locali”** nell'ambito della Misura 16 “Cooperazione” - **Sottomisura 16.4** “Sostegno alla cooperazione per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali” – **Tipologia di intervento 16.4.1** – “Sostegno alla cooperazione per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e di mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali.”

Tali azioni sono finalizzate alla valorizzazione di specifiche produzioni agricole o zootecniche e sono presentate in un **Piano d'attività** che prospetta, oltre agli interventi specifici di cooperazione da attivare nell'ambito della sottomisura 16.4, i previsti investimenti da far realizzare alle imprese partner con il sostegno delle misure PSR 4.1, 4.2, 4.4 che saranno attivate nella **TERZA FASE** di attuazione dei PIF di microfiliera.

2. DEFINIZIONI

Filiera agroalimentare: è individuata come insieme di attività che concorrono alla produzione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto agroalimentare, partendo dalla produzione agricola di base fino alla vendita al consumatore finale.

Filiera corta: è una filiera che non comporta più di un intermediario fra l'agricoltore (produttore primario) e il consumatore. Nella filiera corta gli agricoltori devono vendere direttamente i propri prodotti o affidarsi a un unico intermediario (che può essere costituito da un'impresa che trasforma il prodotto e lo vende al consumatore finale o da una impresa che commercializza i prodotti conferiti dagli agricoltori) per raggiungere il consumatore finale.

Intermediario: è un soggetto economico che opera tra produttore primario e consumatore, che svolge esclusivamente attività commerciale, acquistando e rivendendo il prodotto della filiera; non è quindi considerato intermediario l'impresa di trasformazione che, oltre alla vendita del prodotto trasformato, esegue il ciclo stesso di trasformazione e le fasi ad esso connesse (ad esempio un frantoio che svolge il servizio di molitura per conto terzi, il laboratorio di imbottigliamento che svolge servizio per conto terzi), ovvero l'impresa che svolge un servizio funzionale alla commercializzazione diverso rispetto alla mera commercializzazione (impresa di trasporto).

Mercato locale: un mercato situato in un raggio di 75 chilometri dall'azienda agricola d'origine del prodotto: all'interno di tale distanza devono avvenire le attività di produzione, di trasformazione e di vendita al consumatore finale.

Accordo/Contratto di filiera: un accordo scritto stipulato dai soggetti aderenti al Partenariato che li vincola alla realizzazione degli interventi previsti dal PIF; esso individua il soggetto capofila e contiene gli obblighi e gli impegni reciproci delle parti al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati nell'accordo.

Progetto di filiera: è costruito attorno ad un Piano di Attività di filiera ed aggrega più soggetti che operano in fasi diverse della filiera (ed eventualmente anche soggetti diversi), allo scopo di conseguire la valorizzazione di specifiche produzioni agricole o zootecniche; il Piano d'attività individua gli obiettivi collettivi da conseguire ed evidenzia per ciascuna impresa partecipante la diretta ricaduta di essi.

Partenariato: insieme di più soggetti partecipanti diretti ed indiretti alla filiera che sottoscrivono un Accordo/Contratto di filiera, che si organizzano sotto forma di Associazioni temporanee di Scopo, Associazioni Temporanee di Imprese, contratti di rete, consorzi, cooperative o altre forme giuridicamente riconosciute.

Soggetto partecipante diretto: soggetto giuridico che beneficia degli aiuti a valere su una o più sotto-misure attivate nell'ambito del PIF, possiede al momento della presentazione della domanda di sostegno individuale i requisiti di accesso e le condizioni di ammissibilità previsti da ogni singola sottomisura attivata, sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal progetto di filiera. Ciascun partecipante diretto conserva autonomia ai fini degli adempimenti fiscali, degli oneri sociali, degli adempimenti connessi alla gestione del finanziamento di cui è titolare nell'ambito delle sotto-misure attivate, della rispondenza ai vincoli previsti in ciascuna sotto-misura nonché della responsabilità di eventuali conseguenze legate alla non realizzazione degli interventi di cui è titolare.

Soggetto partecipante indiretto: soggetto coinvolto nella realizzazione degli obiettivi del PIF che usufruisce di una positiva ricaduta dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del progetto stesso pur non richiedendo contributi nell'ambito del PIF, ossia soggetto che non riceverà alcuna compensazione o rimborso per le attività eventualmente sostenute ma la cui adesione è funzionale al raggiungimento degli obiettivi. In questa categoria rientrano anche i soggetti che non possiedono i requisiti per accedere alle singole misure del PSR (es. associazioni di diversa natura, istituti scolastici, ecc.). I soggetti partecipanti indiretti, per essere riconosciuti tali, hanno l'onere di sottoscrivere l'Accordo/Contratto di filiera e possono partecipare a più progetti di filiera anche nell'ambito del medesimo settore/comparto/raggruppamento.

Soggetto promotore: è il Capofila, individuato dall'Accordo/Contratto di filiera, che rappresenta i partecipanti al PIF in virtù del mandato collettivo di rappresentanza conferito ed è l'unico interlocutore abilitato ad intrattenere rapporti con la Regione Abruzzo nell'ambito del PIF. Il Capofila deve essere una impresa del settore agricolo ed agroindustriale che svolge attività di produzione e/o commercializzazione e/o trasformazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato che ricopra altresì ruolo di **partecipante diretto** nell'ambito di un unico PIF; esso provvede al coordinamento generale dell'attività, cura le attività di animazione territoriale finalizzata alla promozione del PIF e all'informazione ai beneficiari, cura la selezione e la sottoscrizione dell'Accordo/Contratto da parte dei partecipanti diretti ed indiretti, cura la predisposizione e presentazione del progetto di filiera, nonché delle rispettive domande di sostegno e di pagamento, e ne coordina la realizzazione nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma predisposto in conformità al presente avviso. Dispone di una adeguata capacità tecnico-amministrativa e finanziaria integrata dalle competenze del proprio personale.

NB: Si fa presente che qualora al Partenariato aderisca un'Associazione di produttori che rappresenta la totalità delle imprese agricole/agroalimentari partecipanti al progetto di microfiliera, la stessa può essere indicata quale Capofila essendo equiparata a "partecipante diretto" di tipo collettivo.
--

3. OBIETTIVI

3.1. Collegamento alla strategia del PSR

I progetti integrati di micro filiera - filiere corte e mercati locali - di cui al presente avviso perseguono il fine di superare la frammentazione produttiva delle produzioni tipiche locali, di rendere maggiormente consapevoli i consumatori sulle loro peculiari caratteristiche in termini di salubrità e sicurezza alimentare, di consolidare ed accrescere la redditività delle micro imprese agricole abruzzesi. La sottomisura 16.4, in particolare, promuove **forme di cooperazione**, sia orizzontali che verticali, finalizzate alla **creazione e allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali** di riferimento e alla realizzazione di **attività di promozione** ad esse direttamente collegate.

All'interno dell'approccio di "cooperazione di micro filiera", trovano spazio operazioni di tipo collettivo che, ricercando nuovi potenziali canali di scambio tra produttori agricoli e consumatori, ampliano le opportunità di collocazione del prodotto oltre gli orizzonti della semplice vendita diretta in azienda, mediante la realizzazione di azioni volte a far incontrare offerta e domanda di prodotti agricoli senza (o con il minor numero possibile) intermediazioni. A tal fine la sotto-misura 16.4 sostiene campagne di informazione e promozione tese a valorizzare le filiere corte e i mercati locali, le produzioni tipiche, le caratteristiche qualitative e nutrizionali del prodotto, la sua sostenibilità ambientale, le condizioni produttive, in modo da rendere percettibili ai potenziali consumatori i vantaggi di acquistare tramite questi percorsi.

La sottomisura 16.4 contribuisce al miglioramento della competitività aziendale e a rafforzare il ruolo degli agricoltori nella catena di approvvigionamento alimentare, tramite la cooperazione all'interno delle filiere e tra le stesse, facilitando l'accesso diretto ai mercati di riferimento, al fine di affrontare le problematiche dovute a stagionalità delle produzioni, ad una distribuzione inadeguata dei prodotti locali, alla mancata informazione del consumatore e alla scarsa diffusione di innovazioni aziendali.

Nei progetti integrati di micro filiera particolare attenzione dovrà essere destinata alla valorizzazione delle produzioni di qualità certificata, di produzioni che intendono procedere all'acquisizione di una certificazione di cui all'articolo 16, par.1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/13, di produzioni di nicchia (es. prodotti agroalimentari tradizionali - PAT), di peculiari tipicità vegetali o animali (es: selvaggina, produzioni "del parco", ecc.), di caratteristiche specifiche e peculiari delle produzioni in termini di salubrità e sicurezza alimentare. Inoltre, dovranno trovare particolare attenzione gli interventi di cooperazione tra produttori e piccoli operatori volti ad organizzare l'offerta, a rafforzare la tracciabilità di filiera e la riconoscibilità dei prodotti, ad allestire processi di lavoro in comune tramite la condivisione di impianti e risorse, a sviluppare modalità di commercializzazione dei prodotti puntando a migliorare le forme di vendita quale leva per accrescere e consolidare la competitività dell'impresa agricola ed agroalimentare.

Gli accordi devono prevedere che l'integrazione dei produttori primari all'interno della filiera corta sia realizzata anche con investimenti a valere sulle sotto-misure 4.1 , 4.2 e 4.4 (quest'ultima per la sola micro filiera della selvaggina), finalizzati alla produzione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti.

Il finanziamento dei PIF di micro filiera sarà pertanto attivato tramite un approccio integrato con l'attuazione di un insieme di misure, nel rispetto delle condizioni stabilite nelle specifiche schede del PSR:

- **16.4:** Sostegno alla cooperazione per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali” – **Tipologia di intervento 16.4.1** – “Sostegno alla cooperazione per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e di mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali.”

- **4.1** “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” - **Tipologia di intervento 4.1.1 Intervento 1** “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività.”
- **4.2** “Investimenti in trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo di prodotti agricoli” - **Tipologia di intervento 4.2.1** “Investimenti in trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli”, nel rispetto di tutte le condizioni stabilite dai relativi bandi;
- per i progetti di micro filiera finalizzati alla valorizzazione in loco della selvaggina, in particolare dei cinghiali catturati per mezzo di apposite gabbie protettive, ovvero abbattuti nell’esercizio della caccia di selezione o nel corso di attività di controllo (piani di abbattimento), la gamma delle possibili combinazioni degli interventi si estende anche alla sotto-misura **4.4** “Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali” – **Tipologia di intervento 4.4.2** “Strutture e attività funzionali al mantenimento delle attività agricole in aree ad alto valore naturale”.

3.2. Filiere interessate

- CEREALICOLA E/O PROTEOLEAGINOSE (ES. CEREALI MINORI, LEGUMINOSE, ecc.)
- BOVINA (CARNE E DERIVATI E/O PRODOTTI LATTIERO CASEARI)
- OVI-CAPRINA (CARNE E DERIVATI E/O PRODOTTI LATTIERO CASEARI)
- ALTRE FILIERE ZOOTECNICHE (BUFALINA, SUINICOLA, AVICUNICOLA, EQUINA, ECC...)
- SELVAGGINA limitatamente alla specie <i>Sus scrofa</i> Linnaeus (CINGHIALE)
- APISTICA
- ORTOFRUTTICOLA
- CASTANICOLA, PICCOLI FRUTTI , FUNGHI, ZAFFERANO
- VITIVINICOLA
- OLIVICOLA-OLEARIA
- COLTURE INDUSTRIALI (INCLUSE COLTURE DA FIBRA, AROMATICHE – OFFICINALI)
- FLOROVIVAISTICA
NB: Il settore forestale e quello della pesca non sono ricompresi tra le filiere oggetto di intervento.

3.3. Ambito territoriale

L’ambito territoriale interessato dai PIF è rappresentato dall’intero territorio della regione Abruzzo. Gli interventi devono essere realizzati nel territorio della regione.

4. ASPETTI FINANZIARI

4.1 Dotazione finanziaria dell'Avviso

Le risorse assegnate al presente Avviso per l'attuazione della sotto-misura 16.4 "Sostegno alla cooperazione per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali" – Tipologia di intervento 16.4.1 – "Sostegno alla cooperazione per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e di mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali" ammontano a **€ 1.000.000,00** (euro un milione,00).

4.2 Massimali di intervento

Ciascun progetto di cooperazione nell'ambito della sotto-misura 16.4, tipologia di intervento 16.4.1, potrà disporre, pena l'esclusione, di un **budget massimo** come di seguito indicato:

- progetti di cooperazione relativi alla creazione e sviluppo di soli mercati locali **€ 80.000,00** (euro ottantamila,00).
- progetti di cooperazione relativi alla creazione e sviluppo di sole filiere corte **€ 100.000,00** (euro centomila,00).
- progetti di cooperazione relativi alla creazione e sviluppo di filiere corte e mercati locali **€ 120.000,00** (euro centoventimila,00)

4.3 Intensità dell'aiuto

L'intensità dell'aiuto per il progetto di cooperazione afferente la sotto-misura 16.4, Tipologia di intervento 16.4.1 è pari al **100% della spesa ammissibile**.

4.4 Modalità di pagamento dell'aiuto

L'aiuto concesso sarà corrisposto al Beneficiario, dietro presentazione di apposite domande di pagamento, nelle seguenti forme:

- ratei di acconto per stati di avanzamento delle attività, ciascuno di importo minimo pari al **20%** della spesa ammessa, e fino alla concorrenza dell'80% del contributo pubblico concesso;
- un rateo di saldo, a conclusione delle attività.

Le attività approvate con il progetto di cooperazione dovranno essere concluse **entro 18** (diciotto) mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione.

4.5 Quadro delle risorse finanziarie previste per l'attuazione della Terza Fase dei PIF di micro filiera

Le risorse rese disponibili per l'attuazione delle sotto-misure/tipologie di interventi connessi (4.1.1, 4.2.1 e 4.4.2) sono pari a complessivi **€ 3.000.000,00** (euro tremilioni,00).

Si fa presente che l'azienda agricola/agroalimentare (partecipante diretto), al momento della presentazione della domanda di sostegno, dovrà assumere l'impegno a realizzare sul territorio della Regione Abruzzo un investimento minimo di **€ 50.000,00** (euro cinquantamila,00) per la sottomisura 4.1.1 o 4.2.1, mentre per la sottomisura 4.4.2 l'investimento minimo previsto è fissato in **€ 2.500,00** (euro duemilacinquecento,00).

Relativamente all'intensità dell'aiuto per singola sotto-misura/tipologia di intervento vedere quanto indicato nell'**Allegato G** "SINTESI SULLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEI BANDI RELATIVI ALLE SOTTOMISURE CONNESSE (4.1 - 4.2 - 4.4)".

Si fa presente che l'importo massimo del contributo complessivo ammesso per progetto attivato a seguito della pubblicazione del bando multimisura previsto nella TERZA FASE, connesso agli interventi di investimento attivati, non può essere superiore ad **€ 400.000,00** (euro quattrocentomila,00).

E' previsto un sostegno specifico per i progetti di filiera finalizzati alla valorizzazione in loco della selvaggina (cinghiale) mediante specifica riserva finanziaria pari al contributo massimo sopra indicato.

5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

5.1. Beneficiari

5.1.1. Condizioni soggettive di ammissibilità

I soggetti beneficiari sono i **Partenariati formalmente costituiti** tra i soggetti e nelle forme indicati nell'art. 2. Il sostegno è concesso al soggetto individuato come promotore/Capofila che presenta la domanda di sostegno e di pagamento con i relativi allegati.

Al presente Avviso possono partecipare sia i Partenariati che hanno preso parte con esito positivo alla selezione relativa alla PRIMA FASE di attuazione dei PIF di Microfiliera (*vedasi elenco di cui all'Allegato A della Determinazione dirigenziale n. DPD019/48 del 26/03/2018*), sia quelli di nuova costituzione.

Il partenariato di micro filiera deve essere composto da almeno **tre partecipanti diretti**. Almeno i due terzi dei membri della compagine, in qualsiasi forma costituita, devono essere produttori agricoli, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile. I partecipanti diretti devono avere sede operativa sul territorio regionale nonché, alla data di presentazione della domanda di sostegno, devono avere costituito o aggiornato il proprio fascicolo aziendale nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 del DPR n. 503/99, dell'art. 13 del Dlgs n. 99/2004 e delle Circolari AGEA di riferimento e ss.mm.ii..

Il fascicolo aziendale del soggetto Capofila dovrà inoltre esser stato aggiornato prima della presentazione della domanda di sostegno.

Tutti i partecipanti diretti al PIF devono altresì risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritto alla CCIAA;
- avere regolare Partita IVA con codice attività agricola/agroalimentare;
- essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/2005;
- essere in regola con la normativa antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii..

Il soggetto promotore e tutti gli altri soggetti facenti parte del Partenariato, alla data di presentazione della **domanda di sostegno** per il presente avviso, **devono aver sottoscritto**:

- l'**Atto costitutivo**;
- un "**Accordo/Contratto di filiera**", redatto in conformità allo schema tipo di cui all'**Allegato A**) del presente avviso.

Ad integrazione dei profili obbligatori indicati nel predetto modello, l'accordo può disciplinare anche ulteriori aspetti tra le parti interessate.

Ciascun partecipante diretto può partecipare ad **un solo Progetto di micro filiera**. L'eventuale partecipazione di una impresa "partecipante diretto" a più Progetti di micro filiera determina l'esclusione della stessa da tutti i progetti di cui sia partecipe.

5.1.2. Esclusioni

Non possono beneficiare degli aiuti le imprese che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria o nei cui confronti sia pendente un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni.

Non possono inoltre beneficiare degli aiuti, le imprese in difficoltà, così come definite nel Reg. (UE) n. 702/14 e nella Comunicazione della Commissione n. 2014/C 249/01 relativa agli orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, nonché le imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione (cosiddetta "clausola Deggendorf").

Infine, non possono beneficiare degli aiuti le imprese che risultino inaffidabili, in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 art. 48, cioè soggetti per i quali, nel precedente periodo di programmazione dello sviluppo rurale o nell'attuale, è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore.

5.1.3. Recessi, rinunce, subentri, nuovi ingressi negli organismi partenariali selezionati nella I Fase

Entro la data di presentazione della domanda di sostegno sul portale AGEA-SIAN il Soggetto promotore/Capofila che ha partecipato con esito positivo alla selezione relativa alla PRIMA FASE, nel rispetto di quanto disposto dall'Accordo/contratto di filiera, valuta eventuali richieste di **subentri a seguito di recessi/rinunce e/o di nuovi ingressi di soggetti partecipanti diretti/indiretti**, che si impegnano a sottoscrivere l'Accordo/Contratto di partenariato. Di detti recessi/rinunce, subentri e/o nuovi ingressi il Capofila ne dà comunicazione nell'ambito delle premesse del Piano di attività definitivo, **integrando l'accordo/contratto di filiera già sottoscritto, secondo le procedure utilizzate per la stipula**.

L'eventuale variazione della composizione del Partenariato non può in nessun caso comportare una riduzione del numero dei partecipanti diretti/indiretti rispetto a quanto presentato nella Prima Fase; non può altresì comportare una revisione/riduzione degli obiettivi di filiera dichiarati.

5.2. Progetti di micro filiera

5.2.1. Elementi minimi

Il Capofila deve presentare un Progetto di Micro filiera redatto in forma di "**Business Plan/Piano di attività definitivo**", in conformità allo schema tipo di cui all'**Allegato B)** del presente avviso.

Il **Piano di Attività definitivo** dovrà dettagliare in modo analitico, secondo lo schema in allegato al presente Avviso, le azioni da realizzare, ovvero quelle già indicate nel Piano di Attività preliminare (presentato nel corso della PRIMA FASE). Sono possibili **sostituzioni o modifiche** tecniche più rispondenti alle finalità del progetto, **ma non possono** essere variati in aumento gli importi degli investimenti previsti dalle imprese partner a valere sulle sottomisure 4.1, 4.2, 4.4 connesse.

5.2.2. *Campo di intervento*

Il sostegno concesso ai sensi della sotto-misura 16.4, tipologia di intervento 16.4.1, riguarda micro filiere per la produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti compresi nell'Allegato I del TFUE.

5.2.3. *Interventi/azioni ammissibili*

La sotto-misura 16.4, tipologia di intervento 16.4.1, si attua attraverso due tipologie di azioni principali:

1. **azioni di cooperazione** per lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali, quali:
 - a) attività finalizzate a favorire l'aggregazione, la programmazione, l'integrazione dell'offerta all'interno delle filiere;
 - b) attività finalizzate ad avvicinare i produttori di base ai consumatori finali;
 - c) attività finalizzate a realizzare sbocchi distributivi diretti, riducendo o eliminando gli intermediari a valle della filiera;
 - d) attività finalizzate a realizzare sbocchi distributivi locali (ad esempio mense scolastiche, aziendali e delle PA, ristorazione locale, mercati cittadini, ecc.);
 - e) attività finalizzate a razionalizzare, rafforzare o diversificare la fase di commercializzazione.
2. **azioni di promozione** delle filiere corte e/o dei mercati locali, quali:
 - a) attività di pubbliche relazioni, informazione e promozione dei sistemi di distribuzione a filiera corta e dei mercati locali atte a rafforzare il rapporto tra produttori e consumatori, attraverso la diffusione della conoscenza dei processi produttivi e delle tecniche agricole con attenzione ai temi della protezione dell'ambiente e del paesaggio, nonché delle proprietà qualitative nutrizionali e organolettiche degli alimenti, le proprietà salutistiche, l'aspetto storico culturale e la stagionalità;
 - b) organizzazione e partecipazione a manifestazioni, esposizioni, rassegne ed eventi di importanza locale.

Relativamente all'azione 2) si fa presente quanto segue:

- le azioni di promozione delle filiere corte e/o dei mercati locali devono essere realizzate esclusivamente a **raggio locale**;
- la promozione deve essere parte di un progetto dichiaratamente di sviluppo di filiera corta e/o di mercato locale, pertanto i progetti che presentano solo azioni di promozione non sono ammissibili a finanziamento.
- le azioni di promozione devono riguardare la filiera corta e/o il mercato locale complessivamente inteso, non un numero limitato di singoli prodotti, pertanto è esclusa la promozione svolta dalla singola azienda agricola.
- il sostegno per qualsiasi materiale o attività promozionale deve rendere i potenziali clienti/consumatori consapevoli dell'esistenza della filiera corta o del mercato locale, evidenziando i benefici dell'acquisto attraverso questi strumenti. Le azioni di promozione da realizzare non devono riguardare marchi commerciali.

5.2.4. *Criteri di demarcazione (I Pilastro della PAC)*

Non sono finanziabili ai sensi del presente Avviso le azioni/interventi finanziate ad Organizzazioni di Produttori riconosciute nell'ambito di Programmi Operativi, secondo le disposizioni dell'organizzazione di mercato prevista del I Pilastro della PAC.

5.2.5. *Condizioni specifiche di ammissibilità dei PIF in funzione dell'approccio multi misura dei progetti*

Le condizioni di ammissibilità connesse alle **sotto-misure 4.1, 4.2, 4.4** saranno specificate nei rispettivi bandi della TERZA FASE, relativamente agli investimenti strutturali aziendali (SM 4.1. - Tipo di intervento

4.1.1 intervento 1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività.”) e agli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli (SM 4.2. - Tipo di intervento “4.2.1 “Investimenti in trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli”), nonché per gli investimenti non produttivi (4.4 “Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali” – Tipologia di intervento 4.4.2 “Strutture e attività funzionali al mantenimento delle attività agricole in aree ad alto valore naturale”).

Si fa presente che la dichiarazione di non ricevibilità/ammissibilità ovvero la non finanziabilità per carenza di risorse di un progetto afferente la sottomisura 16.4, determinerà **l'inammissibilità dell'intero progetto di micro filiera** inibendo alle imprese partner la possibilità di prendere parte alla TERZA FASE di attivazione delle misure a investimento.

5.2.6. Modalità di adesione della Terza Fase

In esito al presente avviso saranno selezionati i Progetti di Microfiliera sulla base dei relativi requisiti di ammissibilità e di selezione. L'avviso Pubblico previsto per la TERZA FASE sarà riservato ai soli partecipanti diretti dei Progetti di Microfiliera selezionati in seno al presente bando.

A tal fine, le domande di sostegno relative alle imprese partecipanti dirette saranno sottoposte alle verifiche di ricevibilità e ammissibilità, secondo le procedure previste dai bandi relativi alle diverse sottomisure, nonché alla valutazione di merito, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti e del punteggio minimo.

5.3. Ammissibilità delle spese

5.3.1. Principi generali

Una spesa, per essere **ammissibile**, deve:

- essere imputabile ad un'operazione finanziata, vi deve essere cioè una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
- essere pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- essere congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare l'azione o l'operazione oggetto della sovvenzione;
- riguardare interventi decisi dall'Autorità di Gestione del programma, o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione di cui all'articolo 49 del Reg. (UE) n. 1305/13.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese si fa riferimento alle disposizioni contenute nel presente avviso, al documento “Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” disponibile sul sito www.politicheagricole.it ed a eventuali successivi atti di aggiornamento che saranno resi conoscibili con analoga modalità.

5.3.2 Eleggibilità

Ai sensi del presente avviso sono eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR esclusivamente le spese **effettivamente sostenute e documentate dal Partenariato, successivamente alla presentazione della domanda di sostegno** e sino al termine fissato per la conclusione delle azioni.

5.3.3 Congruità

- a) Forniture di beni e servizi da soggetti terzi

Per ogni spesa finalizzata all'acquisto di beni o servizi, il Capofila nell'ambito della domanda di sostegno deve dimostrare che sia stata effettuata una selezione dei fornitori basata sull'acquisizione di almeno **tre**

preventivi da soggetti tra loro in concorrenza, con obbligo di scegliere l'offerta che presenta il prezzo più basso.

L'espletamento della procedura di selezione deve essere documentato prioritariamente attraverso la PEC di richiesta e la PEC di ricezione dell'offerta; qualora non fosse possibile espletare la procedura come sopra indicato, dovrà comunque essere rimessa la documentazione attestante l'avvenuta corrispondenza tra le parti.

Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili (equivalenza delle specifiche tecniche della fornitura e dei servizi connessi) e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).

Medesime modalità di selezione dei fornitori e quantificazione della spesa ammissibile si applicano per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione

b) Costo delle risorse umane

Per la gestione, l'animazione, la realizzazione e la divulgazione del progetto i partner possono avvalersi di proprio personale ovvero di professionisti esterni, nei limiti ed alle condizioni di seguito indicate.

Il personale per il quale si richiede il riconoscimento della spesa deve essere inquadrato con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o a tempo indeterminato. Il costo del personale può essere riconosciuto per un/i contratto/i già in essere ovvero sottoscritto/i ex novo (*dopo l'eventuale approvazione del progetto*) tra il partner dotato di personalità giuridica (datore di lavoro) ed un/i lavoratore/i in possesso di idonea qualificazione professionale, adeguata al ruolo e funzione svolte nel progetto.

Non sono ammissibili spese per dipendenti aventi funzioni tecniche e direttive privi di un diploma di laurea o, in alternativa, di un'esperienza professionale di almeno cinque anni.

Le risorse umane acquisite mediante contratti di lavoro subordinato, ovvero per rendere collaborazioni libero-professionali, dopo la pubblicazione del presente avviso, vanno selezionate esclusivamente mediante procedure aperte e trasparenti.

I costi relativi al **personale**, dipendente e non, impiegato nelle attività relative all'intervento finanziato vengono riconosciuti in funzione delle ore in cui è effettivamente impiegato nel progetto. Il costo orario ammissibile è calcolato con un costo medio orario, definito in relazione al costo annuo lordo risultante dal contratto di lavoro del dipendente impiegato.

Il costo medio orario è dato dal rapporto tra il costo annuo lordo e le ore lavorative "standard" fissate convenzionalmente in 1.720, corrispondenti ai giorni lavorativi medi in un anno solare (220) con un massimo di 8 ore giornaliere (comprovato dai time-sheet mensili). In presenza di ore lavorate inferiori a tale limite comunque, si applica il metodo di calcolo così come illustrato facendo riferimento a 1.720 ore standard. Il costo annuo lordo è costituito da: retribuzione ordinaria (retribuzione fissa e premi di produttività) cui si aggiungono i contributi previdenziali ed assistenziali e gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto.

Sono esclusi i compensi per lavoro straordinario, gli assegni familiari, gli eventuali emolumenti per arretrati, indennità e altri elementi mobili della retribuzione.

Costo medio orario = stipendio lordo annuo (comprensivo di oneri fiscali e previdenziali)
Ore lavorative standard (n.1.720)

In caso si utilizzi **personale esterno**, ossia non in organico, impegnato nelle attività previste dal progetto, il costo è determinato in base alle giornate/ore dedicate al progetto valorizzate al costo giornaliero/orario previsto nel contratto. La forma contrattuale deve essere specificata nella lettera di incarico o nel contratto di collaborazione che, sottoscritto dalle parti interessate, deve chiaramente indicare le specifiche attività conferite, la durata e i compensi per singola attività. In tal caso occorrerà supportare la voce di costo con la presentazione di almeno tre preventivi a confronto (allegando i relativi curricula professionali) motivando la scelta del soggetto incaricato.

In ogni caso, ai fini dell'ammissibilità delle spese e dei massimali di costo, occorre attenersi a quanto indicato nella *circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 Febbraio 2009* e ss.mm.ii (*sezione B - Spese relative alle risorse umane*).

c) Spese di missione/trasferte

Per la congruità delle **spese di missione/trasferta** valgono le seguenti condizioni:

- per essere rimborsata la missione/trasferta deve prolungarsi per almeno 6 ore in località distanti più di 10 km dal confine del Comune in cui è dislocata la sede operativa del partenariato.
- per le missioni/trasferte in località distanti non oltre 75 km dalla sede operativa non è previsto il rimborso di pernottamenti.
- fermo restando quanto indicato al primo trattino in ordine alla distanza, anche per le missioni/trasferte di durata inferiore alle 6 ore è previsto il rimborso delle spese di viaggio.

Le **spese di viaggio** vengono riconosciute per l'utilizzo di un mezzo di trasporto ordinario. Sono considerati ordinari i mezzi in regolare servizio di linea (treno, aereo, nave, bus urbani, bus extraurbani, metropolitane, etc.). Oltre alla documentazione fiscale, scontrino, fattura, pagamento online, dovrà essere prodotta copia del biglietto. I biglietti aerei sono ammissibili in classe economica, i viaggi navali e ferroviari in seconda classe o equiparati. Non sono rimborsabili i costi per i taxi urbani ed extraurbani ed i veicoli a noleggio, fatte salve eventuali eccezioni debitamente giustificate ed autorizzate preventivamente dal Capofila.

Il rimborso chilometrico del mezzo proprio è ammissibile se la località della missione/trasferta non è facilmente raggiungibile con mezzi pubblici di linea o in casi particolari debitamente giustificati. Il rimborso chilometrico del mezzo proprio include: pedaggi autostradali e spese di parcheggio documentati; un'indennità chilometrica pari a 1/5 del prezzo della benzina, con riferimento al prezzo in vigore il primo giorno del mese di riferimento: in tal caso deve essere allegata una scheda di missione/trasferta sottoscritta dall'interessato contenente motivazione, data, destinazione, modello auto e chilometri percorsi.

Le **spese per la consumazione di pasti** vengono riconosciute nei limiti di 30,00 Euro a pasto, se la spesa documentata è superiore, o nei limiti della spesa documentata se inferiore. Nel caso di missioni/trasferte di durata inferiore a dodici ore, è previsto il rimborso di un pasto, per durate superiori è previsto il rimborso di due pasti con la soglia giornaliera di 60,00 Euro, se la spesa documentata è superiore, o nei limiti della spesa documentata se inferiore. La spesa viene riconosciuta soltanto dietro presentazione di idonea documentazione fiscale (fattura, ricevuta fiscale, scontrino fiscale). In caso di fatture rilasciate per più persone cumulativamente, nel calcolo per il rimborso si terrà conto del numero delle persone indicate e si provvederà al rimborso del costo medio per persona.

Per le **spese di pernottamento** il rimborso è riconosciuto per strutture massimo quattro stelle. I costi di pernottamento vanno calcolati facendo ricorso a ricerche di mercato attraverso i comuni motori di ricerca (edreams, expedia ecc.) da effettuarsi all'epoca della prenotazione. Le spese di alloggio devono essere documentate mediante fattura o scontrino fiscale rilasciata dall'albergo o dalla residenza turistico alberghiera. Non è ammesso il rimborso per pernottamento in strutture diverse da quelle adibite ad attività ricettive.

d) Spese generali

La congruità dei **costi di funzionamento/spese generali** per utenze elettriche, telefoniche, di acqua o altre riferite alle spese di funzionamento del Partenariato, vengono considerate ammissibili esclusivamente se i contratti sono intestati al Partenariato e se riferite alla sede operativa del medesimo. Giustificativi per utenze non riferite, anche se solo parzialmente, alla sede del Partenariato non sono ammesse. Qualora il Partenariato abbia sede in locali messi a disposizione da un partecipante diretto o indiretto, in ogni caso le spese di che trattasi saranno ammesse a finanziamento solo se riferite a contratti di utenza intestati al Partenariato, separati da quelli del partecipante

Per le **spese di locazione** della sede del Partenariato, i costi sono valutati sulla base dei normali costi a Mq per immobili adibiti ad ufficio nell'area di ubicazione degli stessi prendendo a riferimento il livello dei canoni di locazione dei locali commerciali a livello comunale utilizzati dall'Agenzia delle Entrate. Il costo massimo riconosciuto è quello documentato da fatture o documentazione fiscale equipollente e, comunque, non oltre il costo massimo riportato nella tabella dell'Agenzia delle Entrate per gli studi di settore.

Le spese di locazione sono riconosciute solo per locali destinati esclusivamente alle attività del progetto. Non sono comunque riconosciuti i costi per la locazione se la sede del gruppo di imprese (partenariato) sia di proprietà di un partecipante diretto o indiretto al progetto o ad esso legato da vincoli di parentela. Qualora i locali messi a disposizione dal partecipante non siano di proprietà, ma per i quali il partecipante diretto o indiretto paga un regolare affitto, il Partenariato può rimborsare il partecipante di quota parte degli oneri di locazione in misura proporzionale al tempo ed alla superficie dei locali messi a disposizione, prendendo a base il contratto di locazione del partecipante e, comunque, non oltre i parametri dell'Agenzia delle Entrate.

5.3.4 Conflitti di interesse

In osservanza dei principi in materia di conflitto d'interesse, **non sono ammissibili** le spese sostenute per acquisto di beni e servizi forniti da soggetti partecipanti diretti ed indiretti al progetto. Sono inoltre escluse spese per l'acquisto di beni e servizi e consulenze da soggetti che hanno un rapporto di parentela entro il secondo grado con amministratori e/o detentori di partecipazioni nei soggetti partecipanti al partenariato o da persone giuridiche detenute o controllate da soggetti che hanno un rapporto di parentela entro il secondo grado con amministratori e/o detentori di partecipazioni nei soggetti partecipanti al partenariato.

5.3.5 Categorie di costi ammissibili

Le spese ammissibili nell'ambito delle attività di cooperazione per la creazione e sviluppo di filiere corte e mercati locali, sono:

- costi di esercizio della cooperazione e costi di animazione della zona interessata;
- costi per le attività di promozione e informazione sulla filiera corta e mercati locali.

In particolare:

Spese per la gestione del progetto di cooperazione (costi amministrativi e di esercizio)

1. Spese di funzionamento (sede operativa, amministrazione, contabilità, ecc.), spese di personale, spese di pubbliche relazioni e coordinamento generale del progetto.

Per la quantificazione delle spese suddette si rimanda al precedente punto 5.3.1.

Spese per azioni di animazione ed aggregazione delle imprese di micro filiera della zona interessata

1. Spese per la realizzazione di incontri tecnici/divulgativi ed attività di animazione (focus group, seminari, ecc.) finalizzate a favorire l'aggregazione, la programmazione e l'integrazione dell'offerta all'interno delle filiere, ad avvicinare i produttori di base ai consumatori finali, a realizzare sbocchi distributivi diretti, riducendo o eliminando gli intermediari a valle della filiera, a realizzare sbocchi distributivi locali (ad esempio mense scolastiche, aziendali, ristorazione locale, mercati cittadini, ecc.).

In caso di selezione del progetto, le spese relative alla realizzazione di incontri tecnici/divulgativi e delle attività di animazione dovranno essere comprovate attraverso la redazione di verbali ed elenco firme dei partecipanti, mentre i costi relativi ai tecnici esterni coinvolti non potranno superare quelli

successivamente indicati nelle “Spese per realizzazione convegni e incontri tecnici/divulgativi”. Altre tipologie di spese connesse alle attività di animazione devono essere supportate dalla presentazione di tre preventivi a confronto, indicando la motivazione della scelta effettuata.

Le **spese relative al funzionamento del partenariato ed alle azioni di animazione/agggregazione** (personale, pubbliche relazioni, coordinamento generale del progetto, etc.) potranno essere riconosciute nel **limite massimo del 70%** della spesa complessiva ammissibile a sostegno.

Spese per azioni di informazione.

1. Partecipazione a fiere, mostre ed altri eventi:

- a) quota di partecipazione/iscrizione alla manifestazione;
- b) affitto, allestimento, pulizia e manutenzione dello spazio espositivo;
- c) compensi e rimborsi per prestatori di servizi qualificati;
- d) costi di trasporto dei prodotti e del materiale promo-pubblicitario;
- e) noleggio di materiale di supporto e servizi in fiera;
- f) spese di coordinamento degli eventi relative al personale utilizzato per l'organizzazione e gestione dello stand/area durante la manifestazione (i costi relativi ai tecnici coinvolti non potranno superare quelli successivamente indicati nelle “Spese di coordinamento eventi”).

2. Diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sul progetto di filiera:

- a) realizzazione convegni ed incontri tecnici/divulgativi, ivi compresi quelli presso le scuole;
- b) eventuali costi relativi ai prodotti da utilizzare negli eventi presso le scuole.

Spese per azioni di promozione.

1. Pubblicazioni, prodotti multimediali, realizzazione e sviluppo di siti web:

- a) spese di creazione grafica, progettazione, elaborazione testi, traduzione, stampa, riproduzione e distribuzione di prodotti cartacei e multimediali;
- b) spese per la realizzazione, sviluppo, aggiornamento e gestione di siti web dedicati.

2. Cartellonistica e spazi promozionali:

- a) spese di creazione grafica, progettazione, affissione e/o acquisti spazi su quotidiani e riviste.

3. Campagne promozionali, incluse le attività svolte nei punti vendita:

- a) compensi e rimborsi per hostess e altri prestatori di servizi qualificati;
- b) attrezzature per degustazioni;
- c) costi di trasporto dei prodotti e del materiale promozionale;

Alcune voci di spesa sopra indicate sono ammissibili nei limiti di seguito indicati:

a) **Spese di coordinamento eventi** (viaggio e compenso) relative al personale utilizzato per l'organizzazione e gestione dello stand/area durante la manifestazione fieristica o workshop/evento (massimo tre persone): le spese di viaggio potranno essere riconosciute in base al costo effettivo sostenuto (treno, bus, ecc.) ovvero nel caso di uso di una sola automobile in base al costo rimborsabile sulla base delle condizioni e limiti indicati al precedente punto 8.3.3;

b) **Traduzione pagine per siti o depliant** (costo €/cartella 1.500 caratteri spazi inclusi):

Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo	15,00 euro
--------------------------------------	------------

5.3.6 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili:

- tutte le spese antecedenti la presentazione della domanda di sostegno anche se propedeutiche alla presentazione della stessa (es. spese per la predisposizione del progetto di filiera, spese per la costituzione del partenariato ossia le spese notarili ed eventuali altri costi amministrativi);
- i contributi in natura da parte dei soggetti beneficiari, essendo l'intensità di aiuto pari al 100% della spesa totale ammissibile (ART. 69 Reg. UE n.1303/2013 e punto 4.7 delle “Linee guida per l'attuazione del PSR 2014/2020” del Mipaaf);
- le spese sostenute per acquisto di attrezzature informatiche e materiale comunque durevole (anche usato);

- i costi relativi agli interessi passivi e l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) tranne nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA;
- le spese per investimenti sovvenzionabili all'interno delle Organizzazioni Comuni di Mercato (O.C.M.) di cui al Reg. (UE) 1308/13 secondo le indicazioni del Capitolo 14 "Informazioni sulla complementarità" del PSR della Regione Abruzzo 2014/2020;
- i costi relativi alle attività di produzione, trasformazione e commercializzazione;
- acquisto di prodotti alimentari destinati a qualsiasi attività sia di informazione che di promozione

Sono escluse inoltre tutte le spese non ammissibili così come definite dal paragrafo 8.1 del PSR Abruzzo 2014/2020 (**Spese non ammesse a finanziamento**) e, ove non diversamente disposto dal presente avviso e dal bando specifico della sottomisura, nelle "Linee guida per l'attuazione del PSR 2014/2020" disponibile sul sito www.politicheagricole.it.

6. DOMANDA DI SOSTEGNO

6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno

A pena di irricevibilità, la domanda di sostegno va presentata esclusivamente secondo le modalità procedurali fissate dall'AGEA, utilizzando la specifica modulistica prodotta dal SIAN, **entro e non oltre il 45° (quarantacinquesimo) giorno** dalla pubblicazione di **apposito avviso sul sito¹ della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it/agricoltura**. I dati inseriti nel fascicolo aziendale e rilevanti ai fini delle domande, saranno automaticamente importati nelle domande e saranno modificabili solo attraverso l'aggiornamento del fascicolo. La fase di predisposizione del fascicolo aziendale validato dal proponente è propedeutica alla presentazione della domanda di sostegno che sarà compilata sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale.

Si fa presente che le funzionalità software realizzate in ambito SIAN consentono al beneficiario anche la presentazione in proprio (in qualità di utente qualificato) della domanda di sostegno on-line (e della domanda di pagamento) seguendo le istruzioni contenute nel documento aggiornato sull'utilizzo della firma elettronica per lo sviluppo rurale (PSR) presente nell'area pubblica del portale SIAN, raggiungibile al seguente indirizzo: <http://www.sian.it/portale-sian/sottosezione.jsp?pid=9>.

Laddove il beneficiario intenda avvalersi di un professionista formalmente delegato per l'inserimento e la trasmissione telematica della domanda di sostegno e di pagamento, questi deve inoltrare la richiesta di accesso al portale SIAN e relativa delega utilizzando gli appositi modelli² disponibili sul sito internet della Regione Abruzzo – Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della <http://www.regione.abruzzo.it/content/modulistica-generale>. La richiesta deve pervenire entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza del presente avviso.

Sino a 15 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande di sostegno, gli aspiranti beneficiari possono richiedere al Servizio Promozione delle Filiere chiarimenti procedurali e documentali esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: dpd019@pec.regione.abruzzo.it.

¹ ¹ Le funzionalità software realizzate in ambito SIAN consentono al beneficiario, in quanto utente qualificato la presentazione della domanda di sostegno on-line (e della domanda di pagamento), senza il supporto di ulteriori soggetti, seguendo le istruzioni contenute nel documento aggiornato sull'utilizzo della firma elettronica per lo sviluppo rurale (PSR) presente nell'area pubblica del portale SIAN <http://www.sian.it/portale-sian/sottosezione.jsp?pid=9>.

² approvato con la Determinazione DPD/129/2016

Le FAQ e le relative risposte saranno pubblicate sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura.

6.2 Documentazione da allegare alla Domanda di sostegno

Alla domanda di sostegno devono essere allegati, sulla base della modulistica e delle procedure previste da AGEA, i seguenti documenti:

1. **Elenco riepilogativo** dei documenti trasmessi con la domanda;
2. **Copia documento di identità** del soggetto sottoscrittore;
3. **Atto costitutivo** del partenariato;
4. **Accordo/Contratto di partenariato** sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti diretti ed indiretti, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato A) "*Schema accordo di partenariato di micro filiera – filiera corta e mercati locali*". Per i partenariati partecipanti alla Prima Fase che non abbiano introdotto modifiche nella compagine e negli accordi fa fede l'accordo già allegato alla domanda di partecipazione alla prima fase.
5. **Progetto di micro filiera**, coerente con le finalità della tipologia di intervento, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato B) "*Piano di Attività definitivo*", corredato da una descrizione del prodotto/settore e dall'elenco delle produzioni oggetto di sostegno, gli obiettivi e le modalità operative, la descrizione puntuale degli interventi proposti con indicazione analitica delle singole voci di spesa, il quadro riepilogativo della spesa per azione e il cronoprogramma di massima delle attività;
6. **Documentazione relativa alle risorse umane impiegate nella realizzazione del progetto**: curricula delle figure professionali che si intendono impiegare, anche a tempo parziale, per assolvere a tutte le funzioni assegnate;
7. **n. 3 preventivi** sottoscritti da ditte indipendenti e in concorrenza tra loro, per ciascuna fornitura di beni e servizi da parte di soggetti terzi, come previste dal progetto, relazione tecnico-economica e quadro di raffronto illustrativo della scelta del preventivo ritenuto valido; **n. 1 preventivo** sottoscritto dal concessionario/ente organizzatore/fornitore unico, per eventuali forniture per le quali non è possibile applicare la procedura di selezione basata sul confronto, in ragione dell'unicità dell'offerente (esempio: quota di iscrizione a fiere, acquisizione area espositiva, servizi tecnici in fiera, ecc.) e relazione/scheda tecnica illustrativa della scelta del bene/servizio e dei motivi di unicità del preventivo proposto;
8. **quadro di raffronto** dei preventivi secondo il format di cui all'Allegato C;
9. **quadro sinottico** riepilogativo dei criteri di selezione, conforme al modello allegato D;
10. **dichiarazione sostitutiva dei partecipanti diretti**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante i contenuti evidenziati nell'Allegato E);
11. **dichiarazione sostitutiva dei partecipanti diretti**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di consentire i controlli previsti dal D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche ed integrazioni. La dichiarazione deve comprendere anche i familiari e i conviventi, come previsto all'Allegato F).

6.3 Procedimento amministrativo

6.3.1 Presa in carico e assegnazione

Alla valutazione delle domande provvede, per tutte le fasi in cui essa si articola (ricevibilità, ammissibilità, merito) il Servizio Politiche delle Filiere, con l'ausilio della struttura di Assistenza Tecnica al PSR.

Scaduti i termini per il rilascio a sistema delle domande di sostegno, si procederà al protocollo ed alla presa in carico delle domande presentate. L'iter istruttorio viene avviato presso gli uffici competenti mediante l'individuazione del responsabile del procedimento e del/degli incaricato/i delle valutazioni di ricevibilità e prevalutazione di idoneità-ammissibilità, che verranno comunicati ai beneficiari ai sensi della L.241/90.

6.3.2 Ricevibilità

La valutazione di **ricevibilità** è volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza da parte del Servizio Promozione delle Filiere mediante l'esame della:

- presentazione entro i termini previsti;
- *completezza della documentazione allegata*;
- sottoscrizione dell'istanza;
- presenza di valido documento di identità.

Sono **dichiarate irricevibili in via definitiva**, con conseguente esclusione dalle ulteriori fasi valutative, le domande:

- presentate oltre i termini stabiliti;
- non "rilasciate" dal sistema;
- prive della firma del richiedente secondo le modalità specificate nel bando;
- prive della copia di documento di identità valido secondo le modalità specificate nel bando;
- prive dei documenti richiesti di cui al punto 6.2

Gli incaricati dell'istruttoria concluderanno la verifica della ricevibilità con la redazione e sottoscrizione di una check-list di controllo distinguendo le domande ricevibili da quelle non ricevibili. In caso di esito negativo della valutazione, l'istanza è dichiarata non ricevibile e viene archiviata. L'avvenuta esclusione dell'istanza è comunicata al beneficiario mediante PEC. **Non è prevista fase di riesame.**

6.3.3 Ammissibilità

Tutte le domande ricevibili sono sottoposte al controllo di **ammissibilità** a cura del Servizio Promozione delle Filiere. La valutazione di ammissibilità da parte del Servizio consiste nella verifica:

- del possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità;
- della coerenza dell'operazione oggetto della domanda con le finalità;
- della rispondenza della documentazione prodotta, sotto il profilo contenutistico, a quanto previsto dal bando;
- del rispetto dei requisiti minimi, di limiti e divieti fissati dal bando;
- della pertinenza, della ragionevolezza e della congruità dei costi presentati.

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento (soccorso istruttorio). Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Servizio Promozione delle Filiere assegna un termine decadenziale di 5 giorni consecutivi per la presentazione di chiarimenti/integrazioni. Nel caso in cui la documentazione presentata, decorso il termine a ciò fissato dal Servizio Promozione delle Filiere, risulti ancora incompleta rispetto a quella prevista, la domanda di aiuto è dichiarata inammissibile ed esclusa dalle successive fasi valutative. Di ciò

è data comunicazione al richiedente mediante PEC, con conseguente adozione del relativo provvedimento definitivo adottato dal Servizio competente, nei tempi e modi disposti dalla L. 241/1990.

E' consentito proporre istanza di riesame esclusivamente con riferimento a motivi che abbiano determinato l'**inammissibilità** della domanda. Il riesame va proposto a mezzo PEC al Dirigente del Servizio Promozione delle Filiere entro 10 giorni dal ricevimento delle PEC di cui sopra al seguente indirizzo: dpd019@pec.regione.abruzzo.it. Il Servizio Promozione delle Filiere provvede all'istruttoria dell'istanza, ad opera di soggetti diversi dagli istruttori originari, e provvede con motivato atto del Dirigente, in via definitiva, a dichiarare l'ammissibilità o l'inammissibilità della domanda, dandone comunicazione all'interessato a mezzo PEC.

Una volta conclusa la valutazione di ammissibilità, si procede alla valutazione di merito.

6.3.4 Valutazione di merito e assegnazione punteggi

La valutazione di merito è riservata alle domande dichiarate ammissibili, ed è svolta dal Servizio Politiche delle filiere che vi attende attraverso l'applicazione a ciascuna delle proposte presentate dei punteggi contemplati nei Criteri di selezione.

I criteri di selezione valorizzano, nell'ambito della valutazione di merito delle domande ammissibili, requisiti particolari ed elementi di qualità presenti nelle proposte progettuali candidate. A ciascun criterio di selezione corrispondono una o più opzioni di valorizzazione.

Il punteggio massimo attribuibile per l'insieme dei criteri è pari a 100. La somma dei punteggi attribuiti per ciascun criterio determina il posizionamento del progetto in graduatoria.

Per garantire la qualità delle operazioni oggetto di sostegno, la **soglia minima di idoneità** è stabilita nel conseguimento di **almeno 30 punti**. I progetti che si collocano al di sotto di tale soglia sono dichiarati inidonei e non inseriti nella graduatoria definitiva. In caso di ex-aequo, si attribuisce precedenza al maggior punteggio conseguito, nell'ordine, per i criteri "**Dimensioni del partenariato**", e "**Qualità progettuale in termini di coerenza con gli obiettivi trasversali**".

Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione
Localizzazione	Fino a 10 punti	10 punti: il progetto di microfiliera organizza la cooperazione tra soggetti le cui sedi operative siano prevalentemente (> 50%) localizzate in aree di cui all'art. 32 del reg. 1305/2013 e/o in territori interessati dalla "strategia aree interne"; 0 punti: progetti privi delle localizzazioni di cui sopra.

Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione
Composizione partenariato	Fino a 15 punti	15 punti: il progetto è prodotto da imprese che aderiscono ad un accordo di microfiliera valutato positivamente in esito alla prima fase di selezione dei progetti di microfiliera; 0 punti: assenza del requisito

Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione
Qualità progettuale in termini di rispondenza del progetto all'analisi e alla strategia generale del PSR	Fino a 10 punti	<p>10 punti: il progetto è prodotto da imprese che aderiscono ad un accordo di micro filiera ed attiva le sotto-misure 4.1 e 4.2, ciascuna per almeno il 30% dell'investimento totale;</p> <p>5 punti: il progetto è prodotto da imprese che aderiscono ad un accordo di micro filiera ed attiva le sotto-misure 4.1 e 4.2, ciascuna per almeno il 15% dell'investimento totale;</p> <p>2,5 punti: il progetto è prodotto da imprese che aderiscono ad un accordo di micro filiera e che attiva almeno una delle sotto-misure 4.1 e/o 4.2 e/o 4.4.;</p> <p>0 punti: casi diversi dai precedenti.</p>

Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione
Qualità progettuale in termini di coerenza con gli obiettivi trasversali	Fino a 10 punti	<p>10 punti: il progetto cumula, in misura non inferiore a 5, obiettivi indicati nel quadro sinottico "Imprese agricole/Settori produttivi" e nel quadro sinottico "Filiera agroindustriale/Settori produttivi", di cui alla scheda generale della Misura 4;</p> <p>5 punti: il progetto cumula, in misura non inferiore a 3, obiettivi indicati nel quadro sinottico "Imprese agricole/Settori produttivi" e nel quadro sinottico "Filiera agroindustriale/Settori produttivi", di cui alla scheda generale della Misura 4;</p> <p>0 punti: assenza del requisito.</p>

Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione
Qualità progettuale in termini di innovatività	Fino a 10 punti	<p>10 punti: progetto di microfiliera finalizzato a realizzare processi di lavoro in comune, organizzare l'offerta mediante innovative forme di commercializzazione, rafforzarne la tracciabilità e la riconoscibilità;</p> <p>5 punti: progetto di microfiliera finalizzato ad organizzare l'offerta mediante innovative forme di commercializzazione;</p> <p>0 punti: assenza delle condizioni sopra descritte.</p>

Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione
Qualità progettuale in termini di replicabilità	5 punti	5 punti: il progetto è corredato di un'analisi di mercato che evidenzia, tra l'altro, la possibilità di replicarlo in una pluralità di aziende e/o preveda una pluralità di canali di commercializzazione; 0 punti: assenza del requisito.

Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione
Dimensioni del partenariato	Fino a 15 punti	15 punti: presenza nel partenariato di almeno 50 imprese agricole; 10 punti: presenza nel partenariato di almeno 20 imprese agricole; 5 punti: presenza nel partenariato di almeno 5 imprese agricole; 0 punti: presenza nel partenariato di meno di 5 imprese agricole.

NB: la dimensione del partenariato è data da tutti i soggetti partecipanti direttamente al PIF che devono sottoscrivere singolarmente l'Accordo/Contratto di filiera (ai fini dell'assunzione degli obblighi ed impegni derivanti dagli investimenti produttivi e/o non produttivi che si intendono richiedere singolarmente).

Nel caso di società cooperative che prendono parte al PIF in qualità di partecipanti diretti, il legale rappresentante delle stesse sottoscrive l'Accordo/Contratto singolarmente, al pari di quanto effettuato dalle singole aziende .

Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione
Presenza nel partenariato di soggetti che operano nel campo sociale e/o solidale e/o scolastico	Fino a 10 punti	10 punti: presenza nel partenariato di associazioni di consumatori e/o Istituti scolastici e/o universitari e/o centri di assistenza a soggetti svantaggiati o a fasce deboli della popolazione 0 punti: assenza del requisito;

Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione
Integrazioni e sinergie con altre iniziative e programmi diretti a promuovere l'innovazione	Fino a 15 punti	15 punti: il progetto di micro filiera concorre alla realizzazione della "strategia aree interne" (punteggio attribuibile solo in presenza di preliminare di strategia approvato) 0 punti: assenza del requisito

In fase di compilazione a sistema (SIAN) della domanda di sostegno i partenariati proponenti devono applicare i criteri di selezione esposti, al fine di autodeterminare il punteggio spettante. Tale punteggio, in ogni caso, verrà sottoposto a istruttoria amministrativa.

Allo scopo di consentire una mirata attività valutativa, il proponente deve allegare alla domanda di sostegno un quadro sinottico (conforme al modello **allegato D**) riepilogativo dei criteri di selezione a suo avviso applicabili con relativa giustificazione della scelta del criterio e del punteggio quantificato e indicazione di eventuali documenti a supporto prodotti con la domanda; l'ufficio istruttore non attribuisce alcun punteggio per i criteri non adeguatamente giustificati/documentati.

6.3.5 *Definizione e approvazione della graduatoria*

Al termine della valutazione di merito, il Servizio Promozione delle Filiere approva, con proprio provvedimento, una **graduatoria provvisoria**, che consta dei seguenti documenti:

- l'elenco provvisorio dei progetti idonei in ordine di punteggio;
- l'elenco provvisorio dei potenziali beneficiari (progetti idonei e finanziabili fino a concorrenza dello stanziamento) in ordine di punteggio, indicando per ciascuno la spesa ammessa e il contributo concedibile;
- l'elenco provvisorio dei progetti idonei ma non finanziabili per carenza di risorse in ordine di punteggio;
- l'elenco definitivo delle domande dichiarate inammissibili;
- l'elenco definitivo delle domande dichiarate irricevibili.

L'atto è pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo: www.regione.abruzzo.it/agricoltura. **La pubblicazione ha valore di notifica erga omnes.**

Una volta pubblicata la graduatoria provvisoria, sul sistema viene registrata la chiusura di tale fase, associando all'evento la data di pubblicazione e il nominativo del funzionario responsabile.

Gli interessati possono produrre, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione, richiesta di riesame del punteggio solo per ragioni desumibili dalla documentazione già prodotta. Il riesame non può vertere su profili di ricevibilità o di inammissibilità, in quanto già oggetto di atti definitivi.

Le domande oggetto di richiesta di riesame sono segnalate sul sistema ai fini della riapertura delle funzioni.

Una volta conclusa la fase di riesame, previa comunicazione agli interessati del relativo esito, il Responsabile del Servizio Promozione delle Filiere adotta la **graduatoria definitiva**, che consta dei seguenti documenti:

- l'elenco definitivo dei progetti idonei in ordine di punteggio;
- l'elenco definitivo dei beneficiari (progetti idonei finanziati fino a concorrenza dello stanziamento) in ordine di punteggio, indicando per ciascuno la spesa ammessa e il contributo concedibile;
- l'elenco definitivo dei progetti idonei ma non finanziati per carenza di risorse in ordine di punteggio.

L'elenco dei beneficiari è soggetto alle forme di pubblicizzazione previste dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni in materia di trasparenza degli atti amministrativi. L'atto verrà pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo: www.regione.abruzzo.it/agricoltura nonché sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente". **La pubblicazione ha valore di notifica erga omnes.**

6.3.6 *Concessione dell'aiuto*

Sono ammessi ai benefici relativi alla sottomisura 16.4 i soggetti inclusi nell'elenco della graduatoria definitiva dei beneficiari.

L'ultima domanda in posizione utile di graduatoria è finanziata fino a concorrenza della residua disponibilità (parzialmente finanziata), sempre che il beneficiario dichiari espressamente la disponibilità a realizzare interamente il progetto anche con il contributo ridotto.

Le risorse finanziarie dedicate al presente Avviso costituiscono il limite finanziario di utilizzabilità della corrispondente graduatoria. Nell'ambito dell'elenco della graduatoria definitiva, possono essere disposti eventuali scorrimenti entro tale importo, fino ad un anno dopo la relativa pubblicazione.

L'ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del Dirigente del Servizio Promozione delle Filiere.

Per ciascun soggetto ammesso il **provvedimento di concessione** specifica:

- numero identificativo del progetto attribuito alla domanda di sostegno dal sistema SIAN;
- nominativo beneficiario o ragione sociale;
- codice fiscale o partita IVA del Soggetto proponente/Capofila;
- codice unico di progetto (CUP)
- spesa ammessa;
- contributo concesso;
- la data massima per l'inizio dell'intervento e quella per la sua conclusione.

All'atto è allegato il quadro economico degli interventi approvati (con le eventuali revisioni della spesa ammessa). Il provvedimento di concessione è notificato tramite PEC ai beneficiari o soggetti da essi formalmente delegati.

A pena di decadenza dai benefici, la **comunicazione di avvenuto avvio delle attività** deve pervenire al Servizio Promozione delle Filiere **entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della concessione**.

Per "avvio delle attività" si intende la data di inizio lavori che corrisponde a:

- data del primo d.d.t. o fattura accompagnatoria;
- data lettera d'incarico servizi/forniture;
- data dell'eventuale contratto di servizi/forniture o realizzazione evento.

La **dichiarazione di avvenuto avvio delle attività** deve essere rilasciata dal titolare/legale rappresentante del soggetto promotore/Capofila ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allegando copia fotostatica fronte retro del documento di identità in corso di validità, e supportata dalla documentazione relativa ai lavori avviati.

6.3.7 Varianti e proroghe

Il Capofila può richiedere, dopo la concessione dei benefici, **una sola variante** debitamente motivata con l'illustrazione di fondate ragioni tecniche e/o economiche, o cause di forza maggiore sopravvenute di natura non soggettiva. La variante deve essere corredata da una relazione che ne dimostri la necessità operativa e i miglioramenti/vantaggi conseguenti.

Alla domanda di variante devono essere allegati i seguenti documenti:

- elenco dei documenti trasmessi;
- copia documento d'identità del soggetto sottoscrittore;
- relazione dettagliata relativa alle modifiche richieste, contenente un quadro sinottico di raffronto/comparazione per singola voce di spesa indicata nella domanda di aiuto (per intervento/sotto-intervento e per singola attività);
- n. 3 preventivi sottoscritti da ditte in concorrenza tra loro per ciascuna tipologia di spesa prevista dal progetto e relazione tecnico-economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido;
- n. 1 preventivo sottoscritto dal concessionario/ente organizzatore/fornitore unico, per ciascuna tipologia di spesa prevista dal progetto per la quale non è applicabile la procedura di selezione basata

sul confronto, in ragione dell'unicità dell'offerente (esempio: quota di iscrizione a fiere, acquisizione area espositiva, servizi tecnici in fiera, ecc.) e relazione tecnica illustrativa della scelta del bene/servizio e dei motivi di unicità del preventivo proposto;

- curricula professionali e copia dei contratti già sottoscritti o da sottoscrivere ex novo relativi al personale che si intende utilizzare.

La richiesta di autorizzazione alla realizzazione di iniziative non previste nel progetto approvato, ovvero la soppressione/sostituzione di alcuni interventi, deve essere preventivamente sottoposte al Servizio Promozione delle Filiere, fino a 4 (quattro) mesi prima della scadenza dei termini di conclusione del progetto. Il Servizio Promozione delle Filiere valuta la richiesta subordinandone l'approvazione della variante alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato e al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di utile collocazione in graduatoria. Inviì della richiesta di autorizzazione oltre il termine suddetto rendono inammissibile la variante.

Non costituiscono variante, ed è pertanto consentito realizzarli in corso d'opera, fermi restando contenuti e finalità del progetto presentato, piccoli adattamenti tecnico/funzionali ritenuti più idonei e comunque equivalenti a quelli originariamente proposti, nonché adeguamenti non sostanziali e coerenti con l'intervento. La loro riconducibilità alla natura di mero adattamento è verificata dal Servizio in sede di controllo propedeutico al saldo.

L'eventuale maggiore spesa da sostenere rispetto a quella ammessa non può comportare aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di concessione. La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la corrispondente diminuzione del contributo.

Non sono comunque ammissibili varianti che comportino una spesa finale ammissibile pari ad un importo inferiore al 70% di quella originariamente ammessa.

Se la variante comporta una modifica dei punteggi assegnati, essa è ammessa solo se il punteggio rideterminato garantisce il permanere della domanda fra quelle finanziabili.

Qualora sia accertata, in sede di verifica finale, l'esecuzione di varianti per le quali sarebbe stata necessaria una autorizzazione preventiva, non sottoposte invece tempestivamente alla valutazione del Servizio Promozione delle Filiere concedente, le diverse spese cui sia stata data esecuzione non autorizzata sono considerate inammissibili e il contributo concesso è ridotto in proporzione (in fattispecie revoca contributo qualora la spesa ammissibile scenda sotto il 70%).

Il beneficiario può richiedere, per ragioni oggettive comprovate da motivazioni adeguate, **una sola proroga** dei termini per l'ultimazione degli interventi/attività, per un periodo non superiore a tre mesi, fatto salvo in ogni caso il limite temporale massimo del programma. La proroga è valutata e, se del caso, formalmente assentita dal Servizio Promozione delle Filiere entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.

6.3.8 Cause di forza maggiore

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali possono essere riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Ai sensi dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali non è richiesto il rimborso, né parziale né integrale. Il beneficiario o, se del caso, un suo rappresentante deve notificare per iscritto, al responsabile del procedimento, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui sia in condizione di farlo, la documentazione di valore probante relativa alle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali che lo hanno colpito. Il beneficiario che non completa l'intervento non è tenuto alla restituzione degli importi percepiti per quella parte che è stata realizzata e non vi è applicazione di alcuna riduzione o sanzione.

7. DOMANDA DI PAGAMENTO

7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

Le domande di pagamento sono le richieste di erogazione del contributo a seguito di ammissione a finanziamento. Il contributo è erogato secondo le seguenti modalità:

- acconti (SAL) per avanzamenti successivi, sino ad un massimo dell'80% del contributo concesso;
- saldo finale, previa verifica della conclusione dell'intervento.
- in un'unica soluzione, a conclusione dell'intervento, previa verifica di esso (solo nel caso di importi ammissibili della spesa non superiori a € 50.000,00).

Allo scopo di favorire l'avanzamento finanziario del Programma e ridurre le difficoltà di accesso al credito e al sistema delle garanzie, è consentita la presentazione di non più di n.4 (quattro) acconti al raggiungimento, rispettivamente, del 20%, del 40%, del 60% e dell'80% della spesa ammessa.

Le domande di pagamento possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di aiuto ammissibile e destinatari di un provvedimento di concessione, ovvero da soggetti a tal fine formalmente delegati.

La domanda di pagamento del saldo deve essere presentata entro i 30 giorni successivi alla conclusione dei termini previsti per l'esecuzione degli interventi (specificati nell'atto di concessione).

La data di rilascio della domanda nel portale SIAN è la data di presentazione della stessa.

Tutta la documentazione di cui al successivo punto 7.2 deve essere allegata alla domanda in formato elettronico.

7.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

7.2.1 Domanda di pagamento di acconto

Le richieste di **pagamento di ciascun acconto** devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- indice dei documenti trasmessi;
- copia documento d'identità del sottoscrittore;
- relazione tecnica intermedia, contenente la descrizione degli interventi realizzati, degli eventuali adeguamenti tecnici attuati autonomamente e delle relative motivazioni;
- elenco riepilogativo delle spese sostenute;

- fatture, debitamente quietanzate in originale o altra documentazione equivalente. Tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare con chiarezza il riferimento al PSR Abruzzo 2014-2020 quale spesa rendicontata ai fini degli aiuti previsti dal tipo di operazione. Per il personale dipendente (full time o part-time) e/o esterno al partenariato apposito time-sheet relativo alle attività svolte (deve indicare giorni, orari ed attività svolte); per il personale interno copia dei cedolini debitamente firmati. E' consentito produrre, in alternativa, copia delle fatture quietanzate purché unite a una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attestante la conformità delle stesse con gli originali;
- dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici di beni e servizi;
- documento unico di regolarità contributiva (DURC "Regolare") in corso di validità relativo a tutti i soggetti fornitori di beni e servizi;
- estratto conto bancario, con evidenziazione dei movimenti di interesse, a dimostrazione dei pagamenti effettuati e copia dei bonifici, delle ricevute bancarie o altra idonea documentazione equivalente; per il personale dipendente (full time o part-time) copia dei bonifici di pagamento e copia dei Mod. F24 relativi agli oneri previdenziali;
- autodichiarazione del Beneficiario, rilasciata ai sensi del DPR n.445/2000, relativa all'iscrizione alla C.C.I.A.A. attestante che a carico del richiedente non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata;
- autodichiarazione del Beneficiario, rilasciata ai sensi del DPR n.445/2000, attestante che le fatture allegata alla richiesta di verifica dello stato parziale dei lavori finanziati sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati, che si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi e che non sono state emesse su tali fatture note di credito; che per le spese relative al progetto oggetto di accertamento non si è beneficiato di altri contributi pubblici e che le attività contemplate nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato dalla Regione Abruzzo.

7.2.2 Domanda di pagamento del saldo

Le richieste di **pagamento del saldo** finale devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- indice dei documenti trasmessi;
- copia documento d'identità del sottoscrittore;
- elenco dei documenti giustificativi delle spese;
- copia conforme delle fatture, debitamente quietanzate, o altra documentazione equivalente. Tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare con chiarezza il riferimento al PSR Abruzzo 2014-2020 quale spesa rendicontata ai fini degli aiuti previsti dal tipo di operazione. Per il personale dipendente (full time o part-time) e/o esterno al partenariato apposito time-sheet relativo alle attività svolte (deve indicare giorni, orari ed attività svolte); per il personale interno copia dei cedolini debitamente firmati. E' consentito produrre, in alternativa, copia delle fatture quietanzate purché unite a una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attestante la conformità delle stesse con gli originali;
- dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici di beni e servizi, comprensive del documento unico di regolarità contributiva (DURC "Regolare") in corso di validità di ciascuna delle ditte interessate;
- estratto conto bancario, con evidenziazione dei movimenti di interesse, a dimostrazione dei pagamenti effettuati e copia dei bonifici, delle ricevute bancarie o altra idonea documentazione equivalente; per il personale dipendente (full time o part-time) copia dei bonifici di pagamento e copia dei Mod. F24 relativi agli oneri previdenziali;
- autodichiarazione del Beneficiario, rilasciata ai sensi del DPR n.445/2000, relativa all'iscrizione alla C.C.I.A.A. attestante che a carico del richiedente non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata;
- autodichiarazione del Beneficiario, rilasciata ai sensi del DPR n.445/2000, attestante che le fatture allegata alla richiesta di verifica dello stato parziale dei lavori finanziati sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati, che si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti

fiscali previsti dalle vigenti leggi e che non sono state emesse su tali fatture note di credito; che per le spese relative al progetto oggetto di accertamento non si è beneficiato di altri contributi pubblici e che le attività contemplate nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato dalla Regione Abruzzo.

Ulteriori documenti obbligatori da allegare alla domanda di saldo sono:

a) relazione finale illustrativa in merito agli interventi realizzati volta ad evidenziare la regolare esecuzione del programma degli interventi previsti e la sua conformità alla proposta da preventivo o, eventualmente, alla variante approvata nonché la ragionevolezza delle spese sostenute rispetto al programma di attività ed anche il perseguimento degli obiettivi propri delle azioni in argomento. La relazione dovrà inoltre indicare gli effetti conseguenti alla realizzazione delle attività e il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati. Alla relazione dovrà essere allegato apposito quadro riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi comprendente le quantità totali per ciascuna voce di spesa, il prezzo unitario effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo e gli estremi della fattura quietanzata;

b) copia dei materiali informativi e promozionali realizzati nell'ambito del progetto (su supporto cartaceo, digitale video o fotografica), qualora previsti nel progetto stesso;

c) certificazione di regolarità contabile, rilasciata da società di revisione o da professionista iscritto al ruolo dei revisori ufficiali dei conti ovvero dichiarazione del collegio sindacale, ai sensi della L.R. del 27 giugno 1986, n.22.

Qualora la documentazione risulti incompleta, il Servizio assegna il termine di giorni 15 (quindici) per il completamento della stessa.

Il Servizio accerta direttamente la regolarità contributiva del richiedente (DURC) presso la banca dati INPS/INAIL e, se pertinente, acquisisce il nulla-osta di cui di cui all'art. 91 del D.Lgs. N. 159/2011 mediante verifica sulla BDNA.

7.2.3 Procedimento amministrativo

L'istruttoria delle domande di pagamento è affidata al Servizio competente, nel rispetto di quanto stabilito dalle "Linee guida operative per l'avvio dell'attuazione del PSR Abruzzo 2014-2020", e prevede lo svolgimento di verifiche amministrative e tecniche dirette ad:

- accertare la congruità delle spese dedotte con la domanda di aiuto ammessa;
- accertare la completezza, attendibilità, ragionevolezza delle spese della domanda alla luce della documentazione ad essa allegata.

In sede di accertamento di avvenuta esecuzione delle attività/lavori il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione sia tecnica che amministrativa che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione.

L'accertamento dell'avvenuta esecuzione delle attività/lavori e il controllo e correttezza della documentazione presentata dai beneficiari saranno eseguiti entro 20 (venti) giorni dalla data di presentazione del saldo; all'esito di detti controlli sarà redatto il verbale di accertamento di avvenuta esecuzione delle opere con proposta di liquidazione del contributo in acconto/saldo.

L'erogazione del contributo ai beneficiari compete all'Organismo Pagatore AGEA.

8. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il Capofila, una volta avuto accesso al finanziamento, ha l'obbligo di:

- mantenere un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento (es. codice progetto nelle causali di pagamento/fatture). Detto obbligo vale anche per le spese sostenute prima della notifica della concessione ma successive alla presentazione della domanda di sostegno (eleggibilità della spesa);
- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute;
- assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore nonché i Servizi Comunitari, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento.
- rispettare le norme in materia di pubblicità previste nel Reg. 808/2014 allegato III Punto 2.

Nel rispetto della tracciabilità delle operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, e per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto approvato, il beneficiario deve effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto esclusivamente con le seguenti modalità:

- bonifico bancario indicando nella causale il numero, la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento (acconto, saldo ecc.);
- ricevuta bancaria;
- assegno circolare o bancario non trasferibile;
- carta di credito;
- bollettino postale.

Per tutte le modalità di pagamento consentite le operazioni devono essere effettuate utilizzando un conto corrente dedicato o una codificazione contabile adeguata, come sopra richiamato.

Non sono ammessi in nessun caso e per nessun importo pagamenti in contanti.

9. ESCLUSIONE, DECADENZA, REVOCA, IRREGOLARITÀ, RIDUZIONI, RECUPERI

Fatta salva l'individuazione di eventuali ulteriori fattispecie, costituiscono sempre:

- a) motivo di esclusione dalle successive fasi del procedimento valutativo:
 - Accertamento dell'irricevibilità della domanda di sostegno;
 - Accertamento dell'inammissibilità della domanda di sostegno;
- b) motivo di decadenza dai benefici:
 - Mancato rispetto di impegni, obblighi e vincoli;
 - Perdita sopravvenuta di requisiti da possedere per l'intera durata dell'operazione;
 - Mancato raggiungimento della percentuale di spesa minima del 70% rispetto a quella inizialmente ammessa;
 - Decorrenza del termine fissato per l'avvio delle attività;
 - Decorrenza del termine fissato per la conclusione dell'intervento;
 - Esito sfavorevole delle procedure di rilascio della certificazione "antimafia";
 - Accertamento, da parte della struttura competente di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che comportano la decadenza dal contributo;
 - Mancata realizzazione dell'intervento;
 - Rinuncia da parte del Capofila o di almeno due terzi dei partner;

- Rifiuto del beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso l'azienda, in ottemperanza con quanto stabilito dall'articolo 59, c. 7 del reg. (UE) 1306/2014.

Nell'ipotesi di rinuncia da parte del beneficiario non è necessario dare comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, atteso che si tratta di istanza proveniente dal beneficiario stesso.

c) Motivo di revoca dei benefici:

- Avveramento di una fattispecie di decadenza, ove siano stati già erogati contributi;
- Accertamento ex post di indicazioni o dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini del rilascio del contributo;
- Mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli stabiliti dal bando o dall'atto di concessione del contributo;
- In ipotesi di indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- Mutamento della situazione di fatto;

La revoca comporta il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore, salvo le circostanze di forza maggiore che configurano eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, tali da non poter essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative:

- a) una calamità naturale grave che colpisce seriamente almeno 2/3 delle aziende beneficiarie;
- b) un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture dei partecipanti diretti;
- c) altre cause riconducibili a quelle citate all'art.2 del REG (UE) 1306/2013

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- 1) rinuncia senza restituzione del premio;
- 2) ritardo nella realizzazione dell'operazione e nella richiesta di erogazione di contributo;
- 3) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle vigenti disposizioni o richieste dall'Amministrazione;
- 4) proroghe ulteriori rispetto all'unica proroga prevista.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore e/o le circostanze eccezionali sussiste solo a condizione che l'esistenza delle medesime, unitamente alla documentazione ad esse relativa, sia comunicata alla Struttura regionale competente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

La decadenza con revoca totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle risultanze di attività di controllo eseguite dal Servizio regionale competente, dall'OP AGEA, da servizi ministeriali o comunitari, volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti. Essa può anche essere dichiarata a seguito delle risultanze di controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, etc., anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo di contribuzione.

Il contraddittorio nella procedura di decadenza/revoca è articolato nelle seguenti fasi:

- Invio della comunicazione di avvio del procedimento;
- Esame delle controdeduzioni pervenute nel termine assegnato;
- Valutazione delle controdeduzioni ed archiviazione del procedimento;
- Valutazione delle controdeduzioni ed approvazione del provvedimento di decadenza/revoca;

- Comunicazione esiti del procedimento.

Il provvedimento di decadenza/revoca indica, oltre ai motivi, l'eventuale somma dovuta dal beneficiario – contributo indebitamente percepito aumentato degli interessi e di eventuali riduzioni per violazioni e sanzioni - e le relative modalità di restituzione.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale di cui alla normativa vigente all'atto dell'accertamento della causa che la determina.

L'eventuale restituzione da parte del beneficiario delle somme indebitamente percepite deve avvenire all'Organismo pagatore entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Quest'ultimo, in caso di mancata restituzione delle somme, avvia la riscossione coattiva delle somme dovute.

L'eventuale individuazione di irregolarità riscontrata a seguito delle attività di controllo, comporta il recupero delle somme indebitamente percepite ed l'iscrizione nel Registro Debitori del Portale SIAN.

L'accertamento delle irregolarità può verificarsi durante tutto il processo di gestione e controllo nonché attraverso reclami e segnalazioni da parte di autorità esterne o soggetti terzi.

Motivi di applicazione di riduzione dei benefici:

- Decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento;
- Mancato rispetto delle disposizioni sulla pubblicità, di cui all'allegato III, parte 1, punto 2.2 lett. b) del Reg. UE n. 808/2014 (come modificato dal Reg UE n. 2016/669 della Commissione);
- Mancato rispetto dell'obbligo di fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura.
- Mancato rispetto di impegni specifici di misura definiti dai bandi attuativi.

10. RECLAMI E RICORSI

Oltre ai casi indicati nei precedenti articoli, è consentito avanzare istanza di riesame al Dirigente del Servizio procedente o all'Organismo Pagatore nazionale, in relazione alla rispettiva competenza, in caso di riconoscimento parziale o di esclusione del pagamento.

La presentazione dell'istanza di riesame deve avvenire entro 10 giorni dalla data della conoscenza dell'esito contestato.

Il Servizio competente provvede all'istruttoria dell'istanza, ad opera di soggetti diversi dagli istruttori originari, e provvede con motivato atto del Dirigente, in via definitiva, a dichiarare l'ammissibilità o l'inammissibilità delle richieste, dandone comunicazione all'interessato.

I reclami e ricorsi devono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio Promozione delle Filiere: dpd019@pec.regione.abruzzo.it ovvero all'AGEA.

Gli interessati possono inoltre presentare:

- ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento.
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso.

- ricorso al giudice ordinario, nelle sedi ed entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile e nelle sole ipotesi in cui vi siano contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento.

11. CONTROLLI E SANZIONI

11.1. Controllo degli impegni a carico dei beneficiari

Le domande di aiuto e di pagamento presentate attraverso il SIAN e gli interventi realizzati o in corso di realizzazione sono soggetti ai controlli effettuati dai competenti Servizi della Regione Abruzzo e dagli uffici dell'Organismo Pagatore, espletati nell'ambito del disposto del Regolamento di Esecuzione (UE) 809/2014 Titolo III – per le misure connesse alla superficie – Titolo IV - per le misure non connesse alla superficie.

Gli impegni presi in carico dai beneficiari, sulla base del presente Avviso, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in situ/loco ai sensi del suddetto Reg. (UE) n. 809/2014.

A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento.

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto ed eventuali sanzioni di cui al paragrafo successivo.

11.2. Verifica della realizzazione del Progetto di micro filiera

I progetti di micro filiera finanziati devono realizzare gli interventi previsti e raggiungere gli obiettivi fissati nel Piano di Attività definitivo.

Prima del saldo finale, il Servizio procederà alla **verifica relativa al raggiungimento degli obiettivi di filiera e degli indicatori specifici**, come indicati nel Piano di Attività/Business plan definitivo.

Un Progetto di Microfiliera verrà **considerato realizzato** se in sede di verifica finale sia ritenuta ammissibile una spesa superiore al 70% di quella ammessa a finanziamento per gli importi a valere sulla sottomisura 16.4.

12.3 Riduzioni ed esclusioni degli aiuti ai sensi della normativa comunitaria e delle disposizioni regionali

Le domande di aiuto e di pagamento presentate attraverso il SIAN e gli interventi realizzati o in corso di realizzazione sono soggetti ai controlli effettuati dai competenti Servizi della Regione Abruzzo e dagli uffici dell'Organismo Pagatore, espletati nell'ambito del disposto del Regolamento di Esecuzione (UE) 809/2014 Titolo III – per le misure connesse alla superficie – Titolo IV - per le misure non connesse alla superficie.

Gli impegni presi in carico dai beneficiari, sulla base del presente Avviso, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in situ/loco ai sensi del suddetto Reg. (UE) n. 809/2014.

A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:

a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;

b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento.

Ai sensi dell'Art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014, i pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48. L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;

b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento.

Se l'importo di cui alla lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo richiamato alla lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Sulla base delle disposizioni regionali, qualora in sede di verifica finale sia ritenuta ammissibile una spesa inferiore a quella originariamente riconosciuta, ma superiore al 70% di essa, il contributo è decurtato in ragione di un punto percentuale per ogni punto percentuale di spesa non realizzata.

Qualora siano state autorizzate varianti in diminuzione, il contributo è decurtato in misura direttamente proporzionale alla eventuale minore spesa realizzata rispetto a quella variata.

In entrambi i casi, se la spesa finale è inferiore al 70% di quella originariamente ammessa, il contributo è revocato e gli importi già erogati sono recuperati.

Si fa presente infine che saranno applicate, per quanto compatibili, le disposizioni previste dalla DPD/354 del 03/08/2018 ad oggetto: "PSR ABRUZZO 2014-2020: Reg.(CE) n. 1305/2013 - Recepimento del D.M. 15 del 18/01/2018, riguardanti riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo 2014-2020 nell'ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali"

12.4 Ulteriori sanzioni

Le ulteriori sanzioni applicabili sono quelle previste dalla Legge 898/86 e ss.mm.ii che prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative, fatti salvi i casi di applicazione del Codice Penale, qualora si verifichi la presenza di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEASR.

Competente a determinare l'entità delle sanzioni amministrative è il Dirigente preposto all'attuazione dell'intervento. Per comminare la sanzione amministrativa si procede a:

- quantificare le somme indebitamente percepite, in base a quanto accertato in sede di controllo;
- compilare il verbale di accertamento e trasgressione;

- notificare il verbale di contestazione all'interessato nei tempi e modi stabiliti dalla L.898/86.

Le sanzioni amministrative non sono dovute per importi indebitamente percepiti inferiori a 150,00 euro; per gli importi indebitamente percepiti superiori a 5.000,00 euro (L. 96 del 4 giugno 2010), oltre alle sanzioni amministrative, è necessario provvedere alla comunicazione presso l'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) competente per l'eventuale avvio dell'azione penale.

Al sensi dell'art.3 co.1 L.898/86, il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni:

- a) 30% per indebiti uguali o inferiori al 10% di quanto percepito;
- b) 50% per la parte di indebitato superiore al 10% e fino al 30% di quanto percepito;
- c) 70% per la parte di indebitato superiore al 30% e fino al 50% di quanto percepito;
- d) 100% per la parte di indebitato superiore al 50% di quanto percepito.

12. INFORMAZIONI

13.1 Riferimenti e contatti

Regione Abruzzo
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - DPD
Servizio Promozione delle Filiere – DPD 019
Via Catullo, 17 - 65127 PESCARA
Tel. 085 7671 (centralino) – 085 7672927
E-mail: giuseppe.cavaliere@regione.abruzzo.it
PEC: dpd019@pec.regione.abruzzo.it

13.2 Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii.) le PA interessate si impegnano a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto.

I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative.

Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

I dati potranno essere comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti

contrattuali.

Per quanto concerne le ulteriori condizioni per la partecipazione al presente Avviso si rimanda alle “Linee guida operative per l’avvio dell’attuazione del PSR Abruzzo 2014-2020” – Ultima revisione.

ALLEGATI

- Allegato A) Schema accordo di partenariato
- Allegato B) Schema Piano di Attività definitivo
- Allegato C) Schema raffronto preventivi spesa
- Allegato D) Quadro sinottico riepilogativo dei criteri di selezione
- Allegato E) Dichiarazione Impresa
- Allegato F) Moduli dichiarazione antimafia
- Allegato G) Sintesi sulle disposizioni attuative dei bandi relativi alle sotto-misure connesse (4.1 - 4.2 - 4.4)